



## **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

### **SERVIZIO UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE**

Prot. n. U 2995/12

#### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 189 DI DATA 22 Novembre 2012**

#### **O G G E T T O:**

T.U. sulle Acque e sugli Impianti elettrici di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m. Alto Noce s.r.l. - Ossana (Tn) - Rilascio della concessione di derivazione d'acqua per derivare la portata d'acqua di 3733,00 l/s medi e di 9000,00 l/s massimi, prelevandola dallo scarico della centrale idroelettrica del Comune di Peio (pratica C/12740), ad uso idroelettrico durante tutto l'arco dell'anno per produrre, sul salto di 80,45 m, la potenza nominale media di 2944,31 kW con restituzione dell'acqua nel torrente Noce. Istanza presentata in data 23 febbraio 2010. Pratica C/14076.

Premesso che:

con istanza di data 23 febbraio 2010, corredata della documentazione tecnica a firma del dott. ing. Vittorino Betti di data febbraio 2010, i signori Vittorino Betti e Massimiliano Vialli hanno chiesto la concessione per poter derivare dal torrente Noce, per tramite dello scarico della centrale idroelettrica del Comune di Peio (pratica C/12740) in Comune di Peio alla quota di 980,80 m s.l.m., la portata d'acqua di 3935,00 l/s medi e di 7600,00 l/s massimi per produrre, sul salto di 32,93 m, la potenza nominale media di 1270,00 kW, con restituzione dell'acqua nel torrente Noce in Comune di Ossana alla quota di 943,72 m s.l.m. (pratica C/14076);

l'istanza anzidetta, previa pubblicazione del relativo Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10/III del 5 marzo 2010, non ha dato luogo alla presentazione di domande in concorrenza;

secondo le disposizioni del Piano energetico-ambientale provinciale, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2438 di data 3 ottobre 2003, le concessioni per nuove derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico possono essere assentite, ove la Giunta provinciale non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, così come stabilito dall'art. 7, comma 1, lettera F), delle norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche, nonché fatte comunque salve le disposizioni della normativa ambientale, nel rispetto di determinati criteri;

infatti, l'art. 8, comma 16, delle norme di attuazione del Piano di tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3233 di data 30 dicembre 2004, ha disposto che a complemento della valutazione degli usi diversi di cui all'art. 7, comma 1, lettera F), delle norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche, la Giunta provinciale valuta – preventivamente all'attivazione del procedimento di concessione di nuove derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico – se sussiste un prevalente interesse ambientale incompatibile con la derivazione proposta, tenendo conto:

- a) della necessità di garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione del corpo idrico;
- b) delle esigenze di funzionalità fluviale e paesaggistiche;

al fine di assicurare la coordinata applicazione delle disposizioni normative sopra citate, con deliberazione della Giunta provinciale n. 783 del 21 aprile 2006, successivamente integrata con deliberazione n. 1847 di data 31 agosto 2007, sono state adottate le misure organizzative e metodologiche per la valutazione della sussistenza del prevalente interesse ambientale di cui all'art. 8, comma 16, del Piano di Tutela delle Acque. In particolare, la citata deliberazione prevede l'acquisizione del parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, con riguardo agli obiettivi di qualità, alle esigenze di funzionalità fluviale (in osservanza dei criteri metodologici contenuti nell'Allegato B) e, ove ne ricorrano i presupposti, di alta compatibilità ambientale. Si prevede inoltre che il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio provveda a valutare le esigenze paesaggistiche in applicazione di quanto previsto dall'Allegato B;

le valutazioni preliminari afferenti gli usi diversi delle acque e, rispettivamente, gli interessi ambientali, secondo quanto previsto dal Piano Generale

di Utilizzazione delle Acque Pubbliche e dal Piano di Tutela delle Acque, sono svolte dalla conferenza di servizi convocata dal Dipartimento Urbanistica e Ambiente;

con riferimento alla domanda in argomento, in data 22 dicembre 2011 si è tenuta, così come previsto al paragrafo 3.4 dell'allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 783 del 21 aprile 2006 e s.m., la conferenza di servizi convocata dal Dipartimento Urbanistica e Ambiente, durante la quale si sono svolte le valutazioni inerenti gli usi diversi delle acque e gli interessi ambientali. Nel corso di tale conferenza da parte delle Strutture presenti non sono stati evidenziati prevalenti interessi pubblici ad un diverso uso delle acque da quello idroelettrico, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera f), delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;

con deliberazione 17 febbraio 2012, n. 220 la Giunta provinciale ha stabilito:

- “1) di riconoscere, per le ragioni esposte in premessa, che non sussistono prevalenti interessi pubblici ad un diverso uso dell'acqua rispetto a quello idroelettrico indicato nella domanda dei signori Vittorino Betti e Massimiliano Vialli, depositata al Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche in data 23 febbraio 2010, volta ad ottenere la concessione a derivare dal fiume Noce, in C.C. di Celledizzo, la portata massima di 7600,00 l/s e media di 3935,00 l/s di acqua per produrre la potenza media di 1270,00 kW;*
- 2) di dichiarare, per i fini di cui all'art. 8, comma 16, delle norme di attuazione del Piano di tutela delle acque - sulla base degli esiti della conferenza di servizi del 22 dicembre 2011 -, che non sussiste un prevalente interesse ambientale incompatibile con la derivazione dal fiume Noce presentata dai signori Vittorino Betti e Massimiliano Vialli (pratica C/14076), alle condizioni riportate in premessa;”.*

con domanda presentata in data 22 giugno 2012, corredata dalla documentazione tecnica a firma del dott. ing. Vittorino Betti datata maggio 2012, i signori Vittorino Betti e Massimiliano Vialli hanno chiesto di apportare delle modifiche alla loro istanza originaria, subordinatamente al buon esito del progetto complessivo, al fine di aumentare la potenza nominale media a 2944,00 kW; tali modifiche concernono:

- la variazione di quota dei peli morti superiore a 1025,70 m s.l.m. e inferiore a 945,25 m s.l.m. in conseguenza della modifica dell'opera di presa e di restituzione;
- la variazione delle portate medie a 3733,00 l/s e massima a 9000,00 l/s in conseguenza dell'aumento della disponibilità;
- lo spostamento dell'opera di presa, di restituzione e dell'edificio centrale;
- lo spostamento dell'opera di presa a quota 1025,70 m s.l.m.;
- l'accorpamento della residua domanda (contraddistinta con il numero di pratica C/14055) con la domanda modificata (pratica C/14076), venendo a costituirsi un unico impianto da quota 1025,70 m s.l.m. a quota 943,60 m s.l.m.;

contestualmente a tale istanza di modifica i signori Vittorino Betti e Massimiliano Vialli hanno chiesto l'autorizzazione in via d'urgenza all'inizio dei lavori;

la domanda per modificare l'istanza originaria è stata presentata a motivo della necessità di coordinare gli interventi con la domanda di variante formulata dal Comune di Peio in data 22 giugno 2012, (pratica C/12740) e la domanda di modifica all'istanza originale formulata dai signori Vittorino Betti e Massimiliano Vialli in data 22 giugno 2012 (pratica C/14055), al fine di addivenire, tramite la realizzazione di tre impianti idroelettrici in cascata (pratiche C/13691, C/12740 e C/14076), ad una più razionale ripartizione delle potenze nominali ritraibili dal torrente Noce e ad una mitigazione degli effetti derivanti dal fenomeno dell'hydropeaking nel tratto compreso tra quota 1199,27 m s.l.m., in corrispondenza dello scarico della Centrale idroelettrica di Cogolo Pont, e la confluenza con il torrente Vermigliana alla quota di circa 943 m s.l.m.;

la concessione idroelettrica titolata al Comune di Peio e oggetto di variante (pratica C/12740) insiste su una parte del tratto d'alveo interessato dalle istanze presentate dai signori Betti e Vialli; per tale ragione il sig. Angelo Dalpez, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Peio, ha dichiarato in calce alla domanda in oggetto, di non opporsi alla suesposta domanda a condizione vincolante dell'esito positivo della domanda di variante presentata dal Comune di Peio alla propria concessione ad uso idroelettrico (pratica C/12740) nell'ambito del progetto unitario di completa revisione del sistema derivatorio dell'alto Noce, come da accordi ed impegni reciproci stipulati nel protocollo d'intesa sottoscritto, in data 21 dicembre 2011, tra il Comune di Peio, il Comune di Ossana ed i signori Betti e Vialli;

si prende atto, alla luce di quanto sopra, che l'istanza di modifica di data 22 giugno 2012 (pratica C/14055), confluirà accorponendosi indistintamente nell'istanza di data 22 giugno 2012 (pratica C/14076);

quanto fin qui riportato rientra, così come previsto dall'art. 12, comma 1, del T.U. 11/12/1933, n. 1775 e s.m., nel margine di discrezionalità che l'autorità decidente ha nel proporre modifiche ai progetti presentati, anche al fine di conseguire la più razionale utilizzazione del corso d'acqua e che in tal senso, rispondendo a rilievi della P.A. scaturiti nel corso di approfondimenti ambientali, i richiedenti hanno corrisposto finalizzando i progetti alla mitigazione degli effetti derivanti dal fenomeno dell'hydropeaking nel tratto compreso tra quota 1199,27 m s.l.m., in corrispondenza dello scarico della Centrale idroelettrica di Cogolo Pont, e la confluenza con il torrente Vermigliana alla quota di circa 943 m s.l.m..

Considerato che :

- l'intero tratto del torrente Noce compreso tra lo scarico della centrale idroelettrica di Cogolo Pont e la confluenza con il torrente Vermigliana è già stato valutato agli effetti della concorrenza tramite la pubblicazione al B.U.R. delle varie domande originarie (pratiche C/14055, C/14076) e del titolo a derivare (pratica C/12740);
- ai sensi dell'art. 12, comma 1, del T.U. 11/12/1933, n. 1775 e s.m. l'autorità decidente ha un certo margine di discrezionalità nel proporre modifiche ai progetti presentati, anche al fine di conseguire la più razionale utilizzazione del corso d'acqua e che in tal senso, rispondendo a rilievi della P.A. scaturiti nel corso di approfondimenti ambientali, i richiedenti hanno corrisposto finalizzando i progetti alla mitigazione degli effetti derivanti dal fenomeno dell'hydropeaking nel tratto compreso tra quota 1199,27 m s.l.m. e la confluenza con il torrente Vermigliana.

Conseguentemente l'istanza di variante in oggetto non è stata sottoposta a pubblicazione ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933, n. 1775 e s.m. in quanto le modifiche progettuali rispondono a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del T.U. 11/12/1933, n. 1775 e s.m..

Per le singole domande originarie (pratiche C/14055, C/14076) e per il titolo a derivare esistente (pratica C/12740) è già stata valutata la non sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso dell'acqua rispetto a quello idroelettrico e ambientale incompatibile con le derivazioni idroelettriche, in merito alle valutazioni preliminari afferenti gli usi diversi delle acque e gli interessi ambientali secondo quanto previsto dal Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche e dal Piano di Tutela delle Acque lungo l'intero tratto del torrente Noce compreso tra lo scarico della centrale idroelettrica di Cogolo Pont e la confluenza con il torrente Vermigliana;

l'istanza in argomento, rientrando nella tipologia di derivazione individuata dal punto 3 i) dell'allegato A del D.P.G.P. 13-11/1989 e s.m. (regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m), è stata sottoposta alla sola procedura di verifica di cui all'art. 3 del citato Decreto, in quanto il prospettato impianto ha una potenza nominale media superiore a 130 kW;

la procedura di verifica consiste in una valutazione tecnica preliminare finalizzata ad accertare se l'opera in oggetto deve essere sottoposta a procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA);

l'Ufficio per le valutazioni ambientali, sulla base dei contenuti della richiesta e dei criteri di selezione di cui all'allegato B del regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, ulteriormente integrati dagli elementi della checklist prodotta dalla Comunità Europea per le procedure di verifica ambientale (EIA – Guidance on Screening (2001) e da ulteriori criteri di sostenibilità ambientale definiti per la valutazione delle derivazioni di acque superficiali, ha redatto il Rapporto tecnico n. SCR-2012-22, datato agosto 2012 secondo cui ritiene di proporre la non sottoposizione a VIA dell'intervento;

alla luce di quanto sopra, con propria determinazione n. 79 di data 21 agosto 2012 il Dirigente del Servizio Valutazione Ambientale ha stabilito che il "Progetto per la realizzazione degli impianti idroelettrici di Maso Castra e Cusiano" sito nei Comuni di Peio e Ossana, non è da sottoporre alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale a condizione che siano rispettate le prescrizioni dettate dalla deliberazione della Giunta Provinciale 7 novembre 2008, n. 2972 ed alcune ulteriori prescrizioni e raccomandazioni annotate nel provvedimento stesso;

con nota di data 27 agosto 2012 l'ing. Vittorino Betti, per se medesimo, per conto dell'ing. Massimiliano Viali e del Comune di Peio ha presentato gli elaborati progettuali definitivi dell'impianto di Cusiano e Maso Castra, a firma propria e datati maggio 2012, luglio 2012 e agosto 2012, specificando che il progetto definitivo presentato recepisce, per quanto attuali, le prescrizioni contenute nella sopra richiamata deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2972/2008 e comunicando, con riferimento ai vari punti di cui alle prescrizioni contenute nella determinazione n. 79 di data 21 agosto 2012, le modalità di rispondenza del progetto

stesso e/o i tempi e le modalità di rispondenza per i punti non riferibili direttamente al progetto definitivo presentato;

con Ordinanza n. 47/12 di data 27 agosto 2012 l'istanza anzidetta è stata ammessa ad istruttoria di legge;

in data 11 settembre 2012 i signori Vittorino Betti e Massimiliano Viali hanno comunicato la costituzione della società Alto Noce s.r.l., con sede in Ossana, il cui capitale sociale è detenuto a maggioranza dalle Amministrazioni comunali di Peio ed Ossana; con la medesima nota hanno chiesto di volturare incondizionatamente l'istanza di derivazione dal torrente Noce di data 23 febbraio 2010 (pratica C/14076) a favore della appositamente neo costituita società Alto Noce s.r.l.; la richiesta è stata firmata per accettazione dal legale rappresentante della società subentrante;

con nota prot. n. S044-5/2012/519782/18.6.2 di data 17 settembre 2012 il Servizio Foreste e Fauna - Ufficio Faunistico ha segnalato, per gli aspetti relativi alla tutela della fauna ittica, che sono confermate le misure di tutela precedentemente prescritte e approvate;

in data 20 settembre 2012 è stata effettuata la visita sopralluogo, dal cui verbale emerge che:

- il tecnico incaricato del Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche ha comunicato al proponente le istanze in argomento che contestualmente all'eventuale rilascio della concessione a derivare acqua dallo scarico dell'impianto idroelettrico denominato "Maso Castra" (pratica C/12740), l'istanza di data 20 gennaio 2010 (pratica C/14055) sarà da intendersi come rinunciata, in quanto le istanze di modifica presentate in data 25 giugno 2012 alla domanda di data 20 gennaio 2010 (pratica C/14055) e alla domanda di data 23 febbraio 2010 (pratica C/14076) vanno a configurare un unico impianto idroelettrico, perché l'istanza di modifica di data 25 giugno 2012 (pratica C/14055) confluirà, accorrandosi indistintamente, nell'istanza di data 25 giugno 2012 (pratica C/14076)
- è stata comunicata la sospensione dell'iter istruttorio in attesa di acquisire la seguente documentazione:
  - la Convenzione stipulata tra la società Alto Noce s.r.l., titolare dell'istanza relativa all'impianto che preleverà l'acqua dallo scarico del Comune di Peio, e il Comune di Peio medesimo;
  - la relazione e l'elaborato grafico che individui le opere idrauliche interessate dall'eventuale rilascio dell'autorizzazione in via d'urgenza all'inizio dei lavori;
- il funzionario del Servizio Valutazione Ambientale, rilevando che il progetto posto in istruttoria era il medesimo sottoposto a verifica ambientale, ha espresso parere positivo rispetto alla coerenza del progetto a quanto analizzato in sede di verifica ed ha specificato, in merito alla richiesta della compatibilità del progetto alle prescrizioni impartite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2972 di data 7 novembre 2008, come riportato nelle conclusioni della determina di verifica, le prescrizioni n. 11) e 12) di V.I.A., che le stesse si debbano intendere superate, mentre le restanti prescrizioni di V.I.A. vengono richiamate nel dettato descrittivo di verifica, per quanto attuali, e facenti parte integrante del disposto della determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Ambientale n. 79 di data 21 agosto 2012; non gira

- è stato presentato da parte dei signori Luciano, Fabio e Giuseppe Bezzi un documento, datato 20 settembre 2012, con il quale hanno proposto un'idea per un'iniziativa dell'uso dell'acqua scaricata dalla Centrale di Cusiano a fini sportivi tramite la realizzazione di un percorso attrezzato di canoa, Kayac, ecc...;

con nota prot. n. S304/2012/551912/18.6.2 di data 1 ottobre 2012 l'U.O. per la Pianificazione del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente ha espresso una serie di indicazioni e precisazioni in merito alle prescrizioni imposte dalla medesima Agenzia in sede di procedimento di verifica ambientale rilevando inoltre che "...in occasione della visita sopralluogo, tenutasi presso la sede del Comune di Peio in data 20 settembre 2012 ai sensi dell'art. 8 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 s.m., i richiedenti hanno depositato una proposta di piano per il monitoraggio ambientale, che include, tra gli altri, anche il rilievo del livello di pressione acustica presso l'edificio centrale prescritto al punto n. 9 della determina n. 79/2012 e che verrà approvato in concertazione tra i Servizi coinvolti....";

in data 22 ottobre 2012 è stata presentata la convenzione, stipulata in data 18 ottobre 2012 tra il Comune di Peio e la società Alto Noce s.r.l., che stabilisce ai sensi dell'art. 47 del T.U. n. 1775/1933, le cautele, i termini e le modalità di suddivisione delle spese di gestione, le condizioni particolari, ecc... per la coesistenza delle strutture dei due impianti idroelettrici di Maso Castra (pratica C/12740) e di Cusiano (pratica C/14076).

Preso atto del documento presentato congiuntamente dai signori Luciano, Fabio e Giuseppe Bezzi in sede di visita di sopralluogo effettuata il 20 settembre 2012, il cui contenuto può essere sintetizzato nei seguenti punti:

- 1) viene proposto, tramite una diversa collocazione dell'edificio della centrale idroelettrica di Cusiano ed una diversa configurazione delle modalità di restituzione dell'acqua in alveo, di realizzare a fini sportivi con l'acqua scaricata dalla Centrale di Cusiano un percorso attrezzato per lo svolgimento in sicurezza delle pratiche di canoa, di kayak, di rodeo, ecc...;
- 2) viene segnalato che negli elaborati non sono state contemplate, o erratamente rappresentate, alcune interferenze importanti con reti (intercollettori comunale e linee MT) e non è stata risolta la nuova viabilità di accesso dalla S.S. 42 alla centrale (l'accesso e il ponte esistente non appare idoneo);
- 3) viene raccomandato che tutte le centrali siano dotate di adeguate valvole di bypass dissipatrici (anche la centrale di Cusiano) e capaci vasche di scarico, per consentire in sicurezza le manovre di avviamento/arresto nei transitori, al fine di ottenere un reale abbattimento del hydropeaking.

Dall'analisi dello stesso in merito a ciascun punto sopra evidenziato, si rappresenta quanto segue:

relativamente al punto 1): nel merito dell'iniziativa proposta, sicuramente degna di nota benchè ancora confinata nell'ambito dei "desiderata", si evidenzia, dal punto di vista amministrativo, che:

- l'utilizzo dell'acqua per immetterla in un percorso attrezzato artificiale, o l'utilizzo dell'acqua anche di un canale di scarico per uso sportivo, richiede la presentazione di idonea istanza di concessione al Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche ed è soggetta al pagamento di un canone per scopo industriale, alla stessa stregua di quanto avviene per l'utilizzo dell'acqua a scopo di

innevamento artificiale o di stadi del ghiaccio o di piscine, in quanto funzionale all'industria sportivo-turistica ;

- nel caso altresì l'attività sportiva in parola avvenisse senza distrazione dell'acqua dall'alveo di deflusso naturale e quindi nel sedime del corso d'acqua, la relativa autorizzazione non rientrerebbe nelle competenze di questo Servizio e non verrebbe richiesto alcun canone per l'utilizzo dell'acqua;
  - l'eventuale domanda di concessione deve essere corredata da idoneo progetto e deve essere sottoposta alla prevista procedura di istruttoria;
  - i termini per la presentazione della domanda di concessione per l'uso ventilato, evidentemente in concorrenza con quella idroelettrica presentata originariamente in data 23 febbraio 2010 dai Signori Betti e Vialli e pubblicata, proprio per suscitare l'eventuale presentazione di istanze concorrenti, sul B.U.R. della Regione T.A.A. 10/III del 05 marzo 2010, sono ampiamente scaduti (30 giorni dalla pubblicazione);
  - per l'intero tratto del torrente Noce compreso tra lo scarico della centrale idroelettrica di Cogolo Pont e la confluenza con il torrente Vermigliana è già stata valutata la non sussistenza, nel tratto citato, di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso dell'acqua rispetto a quello idroelettrico e ambientale incompatibile con le derivazioni idroelettriche;
  - l'attuale posizionamento degli edifici è frutto di mediazione concordata con i vari servizi preposti alla tutela del paesaggio e alla regimazione idraulica;
  - nulla osta altresì che, a seguito di eventuali accordi tra le parti, sia presentata istanza di variante alla concessione idroelettrica in questione, al fine di renderla compatibile con la eventuale contestuale istanza di utilizzo d'acqua ad uso industriale per attività sportivo-turistica; si tenga conto, che, nella fattispecie, un minor salto di 5,00 metri comporterebbe una minor produzione di circa 1.000.000 di kWh annui , a fronte di un uso sporadico della struttura sportiva (alcuni mesi all'anno, alcuni giorni al mese, alcune ore al giorno); nulla vieta che ad esempio, al fine di compatibilizzare l'impianto idroelettrico e quello sportivo (la cui realizzazione è ancora del tutto incognita per possibilità e tempi), appena a monte delle turbine, se tecnicamente fattibile, sia predisposta una valvola di deviazione di parte dell'acqua (modulabile a seconda delle esigenze dell'impianto sportivo) la quale potrà essere tradotta a pressione all'imbocco del canale a cielo aperto che sarà eventualmente costruito dalla società che gestirà l'impianto sportivo; in tal modo anziché provocare la perdita di 1.000.000 di kWh, la mancata produzione di energia potrebbe ridursi ad un decimo con costi di indennizzo per mancata produzione di energia proporzionalmente inferiori;
  - altre proposte alternative saranno comunque considerate da parte del Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche al momento della presentazione della domanda la quale potrà anche considerare una parziale sottensione dell'uso idroelettrico;
  - imporre in questa fase uno spostamento della centrale, con sicure perdite di produzione, per favorire un eventuale futuribile impianto sportivo, risulta inapplicabile dal punto di vista dell'economia gestionale delle acque pubbliche, tanto più che l'eventuale utilizzo ipotizzato potrà trovare comunque attuazione nelle modalità prospettate al punto precedente, con minori perdite di produzione e minori costi per la gestione dell'eventuale impianto sportivo;
- relativamente al punto 2): per gli aspetti connessi alle interferenze con le reti comunali ed altre e la viabilità di accesso, si evidenzia come i medesimi esulino dagli aspetti relativi al rilascio della concessione idroelettrica e potranno essere risolti in sede esecutiva concordandoli con gli enti competenti;

relativamente al punto 3), che attiene l'ultima raccomandazione inerente le valvole di dissipazione, si annota che i progetti sono stati ritenuti, da parte delle strutture competenti, complessivamente idonei alla mitigazione dell'effetto di hydropeaking sul tratto di torrente Noce interessato;

l'auspicio ad evitare preclusioni per nuovi e diversi sviluppi ed usi della preziosa risorsa idrica è pienamente condivisibile, ma senz'altro non risulta precluso dall'uso idroelettrico dell'acqua in questione nei modi che si ritiene di proporre con la presente relazione, essendo essi usi e sviluppi pienamente attivabili con le modalità sopra accennate;

in data 22 ottobre 2012, sulla base dell'attività istruttoria esperita è stata redatta la relazione sulle risultanze dell'istruttoria del procedimento n. 26/2012, proponendo, ai sensi del R.D. 1285/1920 ed ai sensi dell'art. 12 e art. 47, comma 1, del T.U. 1775/1933 e s.m., di:

- 1) ritenere, per le ragioni esposte, non pertinenti le indicazioni, le proposte e osservazioni presentate in data 20 settembre 2012 in sede di visita d'istruttoria dai signori Luciano, Fabio e Giuseppe Bezzi;
- 2) accogliere l'istanza di data 23 febbraio 2010, come modificata con la domanda di data 22 giugno 2012, e di rilasciare alla società Alto Noce s.r.l. la concessione, fatti salvi i diritti di terzi ed entro i limiti della disponibilità dell'acqua, per derivare secondo le seguenti modalità:
  - totalmente dall'alveo del torrente Noce;
  - totalmente dallo scarico della centrale soprastante, quando sarà rilasciato il relativo titolo a derivare dallo scarico della Centrale idroelettrica di Cogolo Pont e realizzato l'impianto idroelettrico in capo al Comune di Peio (pratica C/13691);
  - parzialmente dallo scarico della centrale soprastante (pratica C/13691) e/o parzialmente dall'alveo del torrente Noce, quando sarà rilasciato il relativo titolo a derivare dallo scarico della Centrale idroelettrica di Cogolo Pont e realizzato l'impianto idroelettrico in capo al Comune di Peio (pratica C/13691);

la portata d'acqua di 3733,00 l/s medi e di 9000,00 l/s massimi, prelevandola dallo scarico della centrale idroelettrica del Comune di Peio (pratica C/12740) in corrispondenza della p.f. 2212/1 in C.C. di Celentino alla quota di circa di 1025 m s.l.m. in territorio del Comune di Peio, ad uso idroelettrico durante tutto l'arco dell'anno per produrre, sul salto di 80,45 m, la potenza nominale media di 2944,31 kW con restituzione dell'acqua nel torrente Noce in corrispondenza della p.f. 1807/1 in C.C. di Ossana alla quota di circa 943,00 m s.l.m. in Comune di Ossana;

- 3) stabilire che ogni altra condizione e prescrizione tecnica viene riportata nella proposta di disciplinare di concessione;
- 4) fissare la scadenza della concessione al 31 dicembre 2041;
- 5) imporre al Concessionario l'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Ambientale n. 79 di data 21 agosto 2012 e delle prescrizioni riportate nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2972 di data 7 novembre 2008 facenti parte integrante e sostanziale, per quanto attuali e compatibili, del disposto della medesima determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Ambientale n. 79 di data 21 agosto 2012, che viene integralmente richiamata "per relationem";
- 6) stabilire che la concessione ad uso idroelettrico è subordinata all'osservanza delle prescrizioni e condizioni contenute nella nota prot.

n. S304/2012/551912/18.6.2 di data 1 ottobre 2012 dell'U.O. per la Pianificazione del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente che viene qui integralmente richiamata "per relationem";

- 7) stabilire che il Concessionario, sino a che perduri la concessione di derivazione d'acqua relativa all'impianto di Maso Castra titolata al Comune di Peio (pratica C/12740), non sarà tenuto direttamente al rilascio della portata di rispetto stabilita in 1800,00 l/s (pari a 3 volte il D.M.V. invernale) durante tutto l'arco dell'anno nel torrente Noce, in quanto detto obbligo di rilascio è posto a carico del Comune di Peio, in qualità di titolare della derivazione idroelettrica soprastante (pratica C/12740);
- 8) stabilire che il Concessionario, sino a che perduri la concessione di derivazione d'acqua relativa all'impianto di Maso Castra titolata al Comune di Peio (pratica C/12740), non sarà tenuto a garantire:
  - tramite l'installazione di un sistema/dispositivo, il non superamento della portata massima di concessione di 9000,00 l/s;
  - il rilascio dei quantitativi d'acqua non utilizzati;in quanto detti obblighi sono posti a carico del titolare della derivazione idroelettrica soprastante (pratica C/12740) ed il presente impianto preleva esclusivamente l'acqua scaricata; il Concessionario avrà in ogni modo cura di controllare che l'acqua prelevata dal suo impianto non superi i limite delle quantità concesse;
- 9) stabilire che l'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di imporre quegli accorgimenti necessari per mantenere la potenza nominale media entro il limite massimo dei 3000 kW così come stabilito dalle vigenti norme di attuazione del P.G.U.A.P;
- 10) subordinare la concessione rilasciata alla società Alto Noce s.r.l. all'osservanza delle norme, delle condizioni e degli oneri di natura finanziaria contenuti nella Convenzione di data 18 ottobre 2012 sottoscritta tra il Comune di Peio e la medesima società, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto che:

il preliminare di disciplinare è stato inviato alla società Alto Noce s.r.l. con nota prot. n. 616884 di data 30 ottobre 2012, fissando il termine di 20 giorni entro i quali l'atto doveva essere restituito firmato per presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto e precisando che, entro lo stesso termine, potevano essere trasmesse eventuali osservazioni; contestualmente è stata data comunicazione che il termine di procedimento veniva sospeso ai sensi della l.p. n. 23/1992;

la società richiedente ha restituito in data 14 novembre 2012 il preliminare firmato, senza formulare osservazioni allo stesso.

Vista la nota prot. n. 664594-18.5-U308-2012-SF/pb di data 21 novembre 2012 del Servizio Bacini Montani con la quale lo stesso ha precisato in merito alla procedura in argomento, di approvare di fatto il progetto e di demandare ad un successivo provvedimento di concessione la regolarizzazione dell'occupazione delle aree demaniali, sulla base di un progetto esecutivo. Inoltre, per quanto riguarda l'intervento proposto, ha espresso parere positivo subordinato ad una serie di prescrizioni.

Considerato, inoltre, che il Concessionario, sino a che perduri la concessione di derivazione d'acqua relativa all'impianto di Maso Castra in capo al Comune di Peio (pratica C/12740), non sarà tenuto direttamente al rilascio della portata di rispetto stabilita in 1800,00 l/s (pari a 3 volte il D.M.V. invernale) durante tutto l'arco dell'anno nel torrente Noce, in quanto detto obbligo di rilascio è posto a carico del Comune di Peio, in qualità di titolare della derivazione idroelettrica soprastante (pratica C/12740).

Considerato inoltre che :

in merito alla richiesta di integrazioni verbalizzata in sede di visita di sopralluogo d'istruttoria, effettuata in data 20 settembre 2012, è pervenuta solo la convenzione stipulata tra il Comune di Peio e la società Alto Noce s.r.l. in data 18 ottobre 2012;

nel presente provvedimento di rilascio di concessione è insita anche l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in conformità al progetto posto a base della concessione, previa comunicazione, con almeno 15 (quindici) giorni d'anticipo, dell'inizio dei lavori al Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche, l'ottenimento delle/degli eventuali necessarie/i autorizzazioni e/o provvedimenti permissivi, pareri in materia di salvaguardia ambientale, tutela del paesaggio, autorità militare, edilizia, urbanistica e demanio, nonché ottemperare alle prescrizioni eventualmente impartite da altri Enti o amministrazioni e alla piena osservanza delle norme concernenti l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene, la sicurezza pubblica e la viabilità in genere;

il provvedimento di rilascio della concessione di cui trattasi contiene tutti quegli elementi caratterizzanti la realizzazione dell'impianto idroelettrico, come da progetto definitivo, subordinatamente a quanto evidenziato nel paragrafo precedente;

la richiesta di autorizzazione in via d'urgenza all'inizio dei lavori formulata contestualmente alla presentazione della domanda di variante in data 22 giugno 2012, si ritiene superata.

Dato atto infine che:

- l'istanza di concessione è stata presentata in data 23 febbraio 2010;
- il procedimento di concessione – definito ai sensi del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti elettrici di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m., decorre, ai sensi dell'art. 17 – comma 5 – della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., dal giorno 21 agosto 2012, data della determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Ambientale n. 79 con la quale è stato stabilito la non sottoposizione alla procedura di impatto ambientale e nella fattispecie è stabilito in 450 giorni;
- il procedimento è stato sospeso in data 20 settembre 2012, in sede di visita d'istruttoria ed è ripreso in data 22 ottobre 2012;
- il procedimento è stato ulteriormente sospeso in data 30 ottobre 2012 ed è ripreso in data 14 novembre 2012.

Ritenuto, pertanto, che nulla osta al rilascio della concessione,

## IL DIRIGENTE

Visti:

- il r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.;
- l'art. 16 decies della l.p. 8 luglio 1976, n. 18, come sostituito dall'art. 65, comma 1) della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18;
- le l.p. 28 gennaio 1991, n. 2 – art. 7 e s.m.; l.p.12 settembre 1994, n. 4 – art. 42; l.p. 3 febbraio 1995, n. 1 – art. 7 e s.m. e relative deliberazioni annuali di attuazione, in materia di canoni di concessione;
- il Piano energetico ambientale provinciale, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 3 ottobre 2003, n. 2438;
- il Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2004, n. 3233;
- il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche reso esecutivo con d.P.R. 15 febbraio 2006;
- l'art. 10 del d.p.g.p. 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. (Regolamento recante “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”),

### d e t e r m i n a

- 1) di ritenere, per le considerazioni esposte in premessa, non pertinenti le indicazioni, proposte e osservazioni presentate dai signori Luciano, Fabio e Giuseppe Bezzi in data 20 settembre 2012 in sede di visita d'istruttoria;
- 2) di ritenere, per quanto in premessa esposto, superata la richiesta di autorizzazione in via d'urgenza all'inizio dei lavori formulata contestualmente alla presentazione dell'istanza di variante di data 22 giugno 2012;
- 3) di accogliere la domanda presentata in data 23 febbraio 2010 e modificata con la domanda presentata di data 22 giugno 2012 e di rilasciare alla società Alto Noce s.r.l., con sede in Ossana (Tn), via Venezia n. 1, codice fiscale 02262370220 - di seguito indicata anche come “Concessionario”- fatti salvi i diritti di terzi ed entro i limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione per derivare, tenendo conto anche della conclusione in prospettiva del procedimento relativo alla pratica C/13691, secondo le seguenti modalità alternative di prelievo:
  - totalmente dall'alveo del torrente Noce;
  - totalmente dallo scarico della centrale soprastante, quando sarà rilasciato il relativo titolo a derivare dallo scarico della Centrale idroelettrica di Cogolo Pont e realizzato l'impianto idroelettrico in capo al Comune di Peio (pratica C/13691);
  - parzialmente dallo scarico della centrale soprastante (pratica C/13691) e/o parzialmente dall'alveo del torrente Noce, quando sarà rilasciato il relativo titolo a derivare dallo scarico della Centrale idroelettrica di Cogolo Pont e realizzato l'impianto idroelettrico in capo al Comune di Peio (pratica C/13691),la portata d'acqua di 3733,00 l/s medi e di 9000,00 l/s massimi, prelevandola dallo scarico della centrale idroelettrica del Comune di Peio (pratica C/12740) in corrispondenza della p.f. 2212/1 in C.C. di Celentino alla quota di circa di 1025 m s.l.m. in territorio del Comune di Peio, ad uso idroelettrico durante tutto l'arco dell'anno per produrre, sul salto di 80,45 m, la potenza nominale media di 2944,31 kW con restituzione dell'acqua nel torrente Noce in corrispondenza

della p.f. 1807/1 in C.C. di Ossana alla quota di circa 943,00 m s.l.m. in Comune di Ossana;

- 4) di dare atto, per quanto espresso in premessa, che l'istanza di modifica di data 22 giugno 2012 (pratica C/14055), confluisce accorrandosi indistintamente nell'istanza di data 22 giugno 2012 (pratica C/14076);
- 5) di dare atto che la concessione di cui al punto 3) è rilasciata secondo il progetto definitivo di data maggio 2012, luglio 2012, agosto 2012 a firma dott. ing. Vittorino Betti i cui elaborati e tavole sono elencati nel dettaglio al comma 4) dell'art. 1 del preliminare di disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 6) di stabilire che la concessione di cui al punto 3) è subordinata:
  - a) all'osservanza delle norme, condizioni, obblighi e prescrizioni stabiliti nel disciplinare, il cui preliminare è stato sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della società Alto Noce s.r.l. e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - b) all'osservanza delle norme, delle condizioni e degli oneri di natura finanziaria contenuti nella Convenzione di data 18 ottobre 2012 stipulata tra il Comune di Peio e la società Alto Noce s.r.l., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 7) di stabilire la concessione di cui al punto 3) è accordata dalla data del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2041;
- 8) di imporre al Concessionario l'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Ambientale n. 79 di data 21 agosto 2012 e delle prescrizioni riportate nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2972 di data 7 novembre 2008 facenti parte integrante e sostanziale, per quanto attuali e compatibili, del disposto della medesima determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Ambientale n. 79 di data 21 agosto 2012, che viene integralmente richiamata "per relationem";
- 9) di stabilire che la concessione ad uso idroelettrico è subordinata:
  - a) all'osservanza delle prescrizioni e condizioni contenute nella nota prot. n. S304/2012/551912/18.6.2 di data 01 ottobre 2012 dell'U.O. per la Pianificazione del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente che viene qui integralmente richiamata "per relationem";
  - b) all'osservanza delle prescrizioni e dei contenuti contenute nella nota prot. n. 664594-18.5-U308-2012-SF/pb di data 21 novembre 2012 del Servizio Bacini Montani che viene qui integralmente richiamata "per relationem";
- 10) di stabilire che il Concessionario, sino a che perduri la concessione di derivazione d'acqua relativa all'impianto di Maso Castra titolata al Comune di Peio (pratica C/12740), non sarà tenuto direttamente al rilascio della portata di rispetto stabilita in 1800,00 l/s (pari a 3 volte il D.M.V. invernale) durante tutto l'arco dell'anno nel torrente Noce, in quanto detto obbligo di rilascio è posto a carico del Comune di Peio, in qualità di titolare della derivazione idroelettrica soprastante (pratica C/12740);

- 11) di stabilire che il Concessionario, sino a che perduri la concessione di derivazione d'acqua relativa all'impianto di Maso Castra in capo al Comune di Peio (pratica C/12740), non sarà tenuto a garantire:
- tramite l'installazione di un sistema/dispositivo, il non superamento della portata massima di concessione di 9000,00 l/s;
  - il rilascio dei quantitativi d'acqua non utilizzati;
- in quanto detti obblighi sono posti a carico del titolare della derivazione idroelettrica soprastante (pratica C/12740) ed il presente impianto preleva esclusivamente l'acqua scaricata; il Concessionario avrà in ogni modo cura di controllare che l'acqua prelevata dal suo impianto non superi i limite delle quantità concesse;
- 12) di stabilire che l'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di imporre quegli accorgimenti necessari per mantenere la potenza nominale media entro il limite massimo dei 3000 kW così come stabilito dalle vigenti norme di attuazione del P.G.U.A.P;
- 13) di dare atto che il Servizio Utilizzazione delle Acque pubbliche della Provincia Autonoma di Trento potrà in ogni momento procedere al collaudo delle opere concernenti la derivazione secondo le linee guida inerenti le modalità organizzative e procedurali per i collaudi delle derivazioni di acqua pubblica stabilite dalla Giunta provinciale con propria deliberazione 7 dicembre 2006 n. 2601, ponendo a carico del Concessionario gli oneri relativi quantificati secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione stessa;
- 14) di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effettuare i versamenti e depositi di seguito specificati:
- a) Euro 24.129,00.=, mediante fidejussione bancaria n. 01/61/00165 rilasciata dalla Cassa Rurale Alta Valdisole e Peio in data 9 novembre 2012, pari a mezza annualità del canone, come stabilito dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1501, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione; tale deposito sarà, ove nulla osti, restituito al termine della concessione;
  - b) Euro 52,00.=, come da attestazione di c.c.p. n.123 di data 22 gennaio 2010, a titolo di spese di istruttoria dovute in misura forfettaria all'Amministrazione provinciale ed introitate al capitolo 132320 - art. 005 del Bilancio 2010;
- 15) di accertare l'introito delle seguenti somme:
- a) dalla data del presente provvedimento fino al 31 dicembre dell'anno in corso, la somma di Euro 5.274,02.= risultante dal rateo calcolato sul canone di Euro 48.257,24.=, al capitolo 122250 - art. 002 del Bilancio 2012;
  - b) a decorrere dal 1° gennaio 2013 la somma di Euro 48.257,24.= maggiorata dell'adeguamento calcolato in base all'indice ISTAT per i prezzi al consumo, quale canone annuo - in ragione di Euro 16,39.= per kW di potenza e su kW 2944,31 come stabilito dalla tabella allegato A della d.G.P. n. 3051 di data 17 marzo 1995 che ha assunto le disposizioni di cui all'art. 42 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4 e dell'art. 7 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1 e s.m. - al capitolo del Bilancio 2013 corrispondente al capitolo

122250 - art. 002 del Bilancio 2012 ed ai capitoli relativi per gli esercizi futuri, fino all'anno 2041;

- 16) di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1 e s.m., il canone di concessione potrà essere oggetto di rideterminazione per adeguarlo fino alle misure massime stabilite sulla base delle leggi dello Stato e dei relativi provvedimenti attuativi, ovvero ad aggiornamento in base ai criteri dettati dall'art. 7, comma 3, della l.p. 28 gennaio 1991, n. 2 e s.m.;
- 17) di dare atto che anche le rideterminazioni e gli aggiornamenti di cui al precedente punto 16), saranno accertati, unitamente ai canoni, ai capitoli degli esercizi futuri corrispondenti al capitolo 122250 - art. 002 del Bilancio 2012, fino all'anno 2041;
- 18) di dare atto che il canone demaniale, calcolato così come previsto dal precedente punto 15), potrà essere soggetto a qualsiasi eventuale modificazione che dovesse intervenire in materia;
- 19) di attribuire al Comune di Peio e al Comune di Ossana, nel cui ambito territoriale amministrativo ricade l'impianto di derivazione in argomento, la qualifica di Comune rivierasco della derivazione idroelettrica, come concessa al punto 3) del presente provvedimento;
- 20) di dare atto che il Concessionario è tenuto a corrispondere:
  - a) a decorrere dalla data di entrata in funzione dell'impianto al competente Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento (B.I.M. dell'Adige) il sovraccanone annuo, dovuto ai sensi dell'art. 52 del T.U. di Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m., attualmente quantificato in Euro 22,13.= per kW di potenza nominale concessa;
  - b) a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai Comuni rivieraschi di Peio ed Ossana il sovraccanone annuo ai sensi dell'art. 53 del T.U. di Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m., attualmente quantificato in Euro 5,53.= per kW di potenza nominale concessa;
- 21) di imporre al Concessionario la corresponsione alla Provincia Autonoma di Trento, a partire dalla data di entrata in funzione dell'impianto e fino al 31 dicembre 2041, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e s.m., annualmente kWh 220,00 per ogni kW di potenza nominale e su kW 2.944,31. Nel caso l'Amministrazione non provveda al ritiro di tale energia, il Concessionario dovrà corrispondere semestralmente un importo, attualmente quantificato in Euro 0,038421.= per ogni kWh di energia dovuta, come provvisoriamente confermato dalla deliberazione della Giunta provinciale 8 giugno 2012, n. 1157, a favore dell'Amministrazione concedente;
- 22) di inviare copia del presente provvedimento all'Agenzia Provinciale per l'Energia, alla quale spetta l'assunzione di tutti gli adempimenti in materia di obbligo di fornitura di energia elettrica previsto dall'art. 13 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;

- 23) di imporre al Concessionario di comunicare al Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche la data di entrata in funzione del nuovo impianto idroelettrico;
- 24) di dare atto che il Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche provvederà al perfezionamento dell'atto disciplinare il quale, dopo la sottoscrizione da parte di entrambi i soggetti contraenti, sarà trasmesso al Servizio Contratti e Approvvigionamenti per gli adempimenti connessi alla registrazione fiscale;
- 25) di dare atto che il procedimento, avviato e sospeso come in premessa indicato, termina con la data del presente provvedimento.

EC - MMR

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE  
p.i. Tiziano Refatti